COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRILAUREATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, VERSAMENTO E RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DEL COLLEGIO

Approvato con Delibere del Consiglio Direttivo n.1 del 29.01.2024,

n. 12 del 18.12.2025, n.2 del 25.02.2026, n. 6 del 29.6.2026

Con efficacia a far data dal 01.7.2026

Collegio dei Geometri e dei Geometri

Laureatidella Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, VERSAMENTO E RISCOSSIONE

DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento si propone di definire le modalità per la determinazione, il versamento e la riscossione della quota associativa annuale dovuta dagli iscritti al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Cuneo (d'ora in poi "Collegio") sulla base di quanto previsto dall'art. 26, lett.c), del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 - Regolamento per la professione di Geometra - secondo cui *"spetta all'associazione sindacale - oggi Collegio – di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo che la Commissione centrale - oggi Consiglio Nazionale - costituita nel modo indicato dall'art. 15 stabilirà per le spese del suo funzionamento, …".*

Art. 2 – Definizioni

Con il termine "quota annuale" si intende la quota di iscrizione dovuta annualmente dagli iscritti all'Albo e dalle Società tra Professionisti (STP) iscritte nell'Elenco Speciale, a partire dall'anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione, senza possibilità di frazionabilità in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione all'Albo.

Per "anno" o "anno solare" si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 3 - Obbligatorietà

Il pagamento della quota associativa, quale tassa annuale, costituisce obbligo per l'iscritto ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, lett. c), Regio Decreto 11 febbraio 1929 N .274 e dell'art. 6, comma 2, Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382.

Art. 4 – Determinazione dell'importo

Entro il mese di Novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo del contributo relativo all'anno successivo.

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri, come da questi determinato con proprio Atto.

Il Consiglio si riserva la facoltà di stabilire importi di quote dovute dagli iscritti, dalle STP, dagli iscritti dipendenti Enti Pubblici o altre posizioni particolari a seconda della tipologia degli/delle stessi/e.

Art. 5 – Modalità e termini di pagamento

La quota annuale dovuta da ciascun iscritto e dalle STP al Collegio, deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 30 APRILE di ciascun anno.

Il Consiglio può deliberare, al concorrere di circostanze eccezionali, eventuali variazioni della data di scadenza dandone comunicazione agli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

La riscossione dei contributi annuali avviene mediante avviso di pagamento PagoPa o altra modalità stabilita con disposizioni di legge.

Art. 6 – Titolari dell'obbligo di pagamento

Sono tenuti al pagamento della quota, tutti coloro che alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti all'albo.

Il versamento della quota annuale:

- NON è dovuto in caso di cancellazione entro il 31 MARZO di ogni anno;
- E DOVUTO nella misura della metà dell'importo della quota annuale in caso di cancellazione entro il 30 GIUGNO di ogni anno;
- E' DOVUTO per intero nel caso di cancellazioni effettuate dal 01 LUGLIO di ogni anno.

In caso di trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno, l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale al Collegio di appartenenza.

In caso di trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno, l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota al Collegio di provenienza.

Art. 7 – Riduzioni ed esoneri

In caso di decesso dell'iscritto a decorrere dal mese di gennaio dell'anno di riferimento, gli eredi legittimi o testamentari saranno esentati dall'obbligo della corresponsione della quota associativa dell'anno in corso.

Solo in casi particolari determinati da cause gravi, quali inabilità anche temporanea all'esercizio della professione o decesso, il Consiglio, con proprio atto deliberativo, può valutare la possibilità di ridurre o esonerare dal versamento della quota. La situazione di inabilità dovrà essere comunicata al Collegio attraverso idonea e documentata richiesta.

Art. 8 – Decadimento dell'obbligo di pagamento

L'obbligo di pagamento della quota annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

Art. 9 – Avvisi di pagamento

La riscossione della quota annuale avviene mediante avviso di pagamento emesso dalla piattaforma PagoPa o altra modalità stabilita con disposizioni di legge.

L'avviso riporta:

- l'ente creditore;
- i dati del destinatario (nominativo, codice fiscale, indirizzo di residenza o domicilio professionale conosciuti);
- l'importo della quota annuale;
- la data di scadenza;
- le modalità di pagamento;
- l'oggetto del pagamento;
- ogni indicazione utile al pagamento.

L'avviso verrà inoltrato a mezzo PEC a tutti gli iscritti e la data di scadenza sarà resa nota mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale del Collegio.

Il Collegio non sarà ritenuto responsabile di eventuali variazioni inerenti il domicilio digitale non comunicate dall'iscritto.

L'iscritto ha l'obbligo di informarsi annualmente, anche mediante la consultazione del sito web istituzionale, in merito alla scadenza, all'ammontare della quota dovuta per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo e di provvedere al suo versamento nei tempi e con le modalità previste.

Art. 10 – Iscritti morosi

Gli iscritti che non assolvono al pagamento della quota annuale entro la scadenza, sono ritenuti morosi.

Il mancato pagamento della quota, o il suo adempimento tardivo, costituiscono illeciti di rilievo deontologico.

A far data dal 01 giugno di ogni anno sarà applicata una sanzione (ad oggi il 10%) per omesso o tardivo pagamento, oltre spese accessorie, così come stabilito con atto deliberativo del Consiglio Direttivo in data 21/04/2023.

Il Consiglio Direttivo, su istanza dell'interessato corredata dalle dovute giustificazioni, può deliberare di esonerare l'iscritto dal pagamento della sanzione nelle ipotesi dovute a causa di forza maggiore che hanno impedito il versamento della quota entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Il mancato pagamento della quota annuale e di eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Albo del Collegio.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione indirizzata al Collegio con modulistica all'uopo dedicata.

La cancellazione decorrerà dalla data cui si fa richiesta, fermo restando deliberazione del Consiglio Direttivo che ne prenderà atto.

Art. 11 – Procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo per iscritti morosi

Gli iscritti morosi non in regola con i versamenti, possono essere soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione in base a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536 il quale dispone quanto segue: "*i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con procedimento del presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute*".

L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 - Regolamento per la professione di Geometra.

Gli iscritti morosi interessati da procedimento disciplinare, potranno ottenere la revocatoria del provvedimento solo nel caso in cui effettuino il versamento di tutte le quote arretrate compresa quella dell'anno in corso e relative sanzioni (recupero spese istruttoria od altro).

L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio del Collegio.

Il perdurare della situazione debitoria darà facoltà al Consiglio Direttivo del Collegio di valutare il deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale per decisioni conseguenti di carattere deontologico.

La revoca del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità avverrà con Atto Deliberativo del Consiglio Direttivo a seguito di espressa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Collegio, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento delle quote, nonché delle relative sanzioni e oneri accessori, con decorrenza dall'Atto di che trattasi.

Art. 12 – Norme finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 01.7.2026

Lo stesso viene pubblicato sul sito istituzionale del Collegio nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza".